

Legge 3 marzo 2019 n° 37
(stralcio)

... omissis ...

Art. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354

1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

... omissis ...

2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
- d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

... omissis ...

ART. 71-BIS, COMMA 2-BIS DELLA LEGGE N. 633/1941 E DPCM 6 LUGLIO 2020 - ECCEZIONE DISABILI NON VEDENTI, IPOVEDENTI, PERCETTIVI, CON TALUNE DISABILITÀ FISICHE – OBBLIGHI ENTITÀ AUTORIZZATE

OBIETTIVI DELL'ECCEZIONE

In attuazione della Direttiva UE 2017/1564, l'art. 71-*bis*, comma 2-*bis* della legge n. 633/1941 (di seguito LDA) reca in favore di alcune categorie di beneficiari (non vedenti, ipovedenti, con disabilità percettive o di lettura, con determinate disabilità fisiche), una eccezione ad una serie di diritti esclusivi con riguardo ad alcune tipologie di opere e previa loro trasformazione in "opere in formato accessibile".

ENTITÀ AUTORIZZATE

Per consentire l'esercizio di tale eccezione, oltre che agli stessi beneficiari per un uso esclusivo, è consentito ad alcuni soggetti, definiti dalla legge "entità autorizzate", di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui hanno legittimamente accesso (art. 71-*bis*, comma 2-*quinquies*).

ONERI DI COMUNICAZIONE PER LE ENTITÀ AUTORIZZATE

Per svolgere le attività consentite dall'articolo 71-*bis*, comma 2-*quinquies* della legge n. 633/1941 le entità autorizzate sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e a rispettare una serie di oneri: la verifica del possesso di tali requisiti e del rispetto degli obblighi è disciplinata dal DPCM del 6 luglio 2020.

- In base a tale provvedimento **le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al MiBACT via PEC all'indirizzo mbac-dg-bda.servizio2@mailcert.beniculturali.it ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al MiBACT-DGBDA - Servizio II Diritto d'Autore - Via Castro Pretorio n. 105, 00185 Roma - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00**, redatta sul modulo disponibile sul sito della Direzione Generale.

Le entità autorizzate dovranno attestare la denominazione, i dati identificativi, i recapiti, le informazioni inerenti il riconoscimento o l'autorizzazione acquisiti per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni in favore della categoria di beneficiari contemplata

dalla legge ed ogni altro dato richiesto. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

- Le entità autorizzate sono altresì tenute a trasmettere al MiBACT-DGBDA, al Ministero della salute e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, **entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies della LDA.** Secondo l'articolo 71-bis, comma 2-undecies le entità autorizzate sono tenute a:

a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

Secondo l'art. 71-bis, comma 2-duodecies, le entità autorizzate devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero e ai titolari dei diritti:

a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.

VERIFICHE

Come previsto dalla normativa vigente in tema di dichiarazioni sostitutive, il MiBACT-DGBDA è tenuto ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni pervenute. Tali verifiche saranno svolte a campione con cadenza semestrale, nella misura pari almeno al 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti, nonché in tutti i casi in cui sorga-

no fondati dubbi sulla veridicità e sulla regolarità della documentazione.


Sul sito www.librari.beniculturali.it saranno periodicamente pubblicati i dati sulle dichiarazioni pervenute e sugli eventuali esiti delle verifiche che abbiano comportato la decadenza, per l'entità, dai benefici previsti dalla legge.

Con riguardo agli obblighi di cui all'art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies il MiBACT-DGBDA, il Ministero della salute e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ricevono da parte delle entità autorizzate, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all'adempimento degli obblighi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Entità autorizzate che hanno adempiuto all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 1 del DPCM del 6 luglio 2020:

Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" Onlus
Unione Italiana Ciechi - sez. territoriale Rieti



Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

Contatti

Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma
Telefono: (+39) 06 67235000
E-mail istituzionale: dg-bda@beniculturali.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): mbac-dg-bda@mailcert.beniculturali.it
Codice fiscale: 80205730585

Seguici su

